

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7242 Anno 2013

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 21/03/2013

ORDINANZA

cc

sul ricorso 11707-2011 proposto da:

COMUNE DI POTENZA 00127040764 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati MATERA CONCETTA, PIGNATARI BRIGIDA
(dell'Ufficio Legale dell'Ente), giusta mandato a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

COLLAZZO ROSA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 83/1/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di POTENZA del 22.2.2010,
depositata il 17/03/2010;

2013

1207

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

A handwritten signature, possibly reading 'Ch', is located to the right of a large diagonal line that spans the lower half of the page.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: ICI –debenza – immobile pignorato – obblighi del custode giudiziario

Reg. Gen. 11707/2011

RICORRENTE: Comune di Potenza

INTIMATO: Rosa Collazzo

E' stata depositata la seguente relazione:

1. Il Comune di Potenza ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lucania 83/01 /10 del 17 marzo 2010 che accoglieva l'appello della contribuente e disponeva che l'ICI per l'anno 2002 dovuta in relazione ad un immobile di proprietà della sig.ra Collazzo gravasse sul custode giudiziario nominato a seguito di pignoramento.

2. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso deve essere accolto in quanto le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite non escludono la applicazione a suo carico dell'ici in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene; e non si trasferisce medio tempore in capo al custode giudiziale di cui all'art. 559 c.p.c.. E di ciò si trova puntuale conferma (come esattamente argomenta –a contrario- il Comune) nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, in quanto solo in tale caso il sesto comma dell'art. 10, 6 comma, d.leg. n. 504 del 1992, ha stabilito che l'imposta gravasse sul fallimento e venisse dedotta dall'importo ricavato con la vendita del bene. Il che conferma che in caso di pignoramento "ordinario" l'onere grava sul proprietario, che del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizzi direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.

La controversia può essere decisa nel merito.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

Data la novità della controversia appare opportuno compensare le spese.

Pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 14 febbraio 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente e relatore